



ridefiniamo / l'assicurazione

Condizioni Complementari (CCA) /

Assicurazione responsabilità civile Professional per
architetti e ingegneri

Edizione 07.2012

A Introduzione e definizione dei termini utilizzati nella polizza e nelle condizioni di assicurazione

A 1

Introduzione

Per quanto le disposizioni seguenti non vi derogano, valgono le Condizioni Generali (CGA) dell'assicurazione responsabilità civile Professional.

A 2

Definizione dei termini utilizzati nella polizza e nelle condizioni di assicurazione

Significato dei termini utilizzati nella polizza e nelle Condizioni di Assicurazione Complementari e Particolari:

1 Impianto

Complesso di macchinari, apparecchi, attrezzature, utensili e strumenti collegati tra loro (comprese le condutture e gli allacciamenti) che costituiscono insieme un solo sistema.

2 Difetti d'impianto

Danni (ossia danneggiamento o distruzione verificatisi in modo imprevisto e improvviso) e/o difetti agli impianti (ossia il mancato raggiungimento dello stato convenuto, per esempio una scarsa prestazione, senza che ciò comporti danneggiamento o distruzione).

3 Difetti di costruzione

Danni e/o difetti alle opere (stato della costruzione peggiore rispetto a quello normale).

4 Costruzioni

Costruzioni nuove e opere preesistenti (compreso il terreno che ne fa parte). Inoltre, elementi appositamente costruiti per essere incorporati in una determinata opera nonché singole unità di proprietà per piani.

5 Singolo progetto di costruzione

Complesso di tutte le costruzioni e di tutti gli impianti che vengono realizzati contemporaneamente allo stesso posto, oppure in maniera frazionata (in diversi lotti) per motivi tecnici, organizzativi o finanziari, in base alle attività di progettazione, elaborazione di calcoli, direzione dei lavori e/o attività di consulenza esplicate dagli assicurati.

6 Progettista generale

Imprenditore/persona a cui il committente affida la progettazione e/o la direzione dei lavori di un'opera, o parte di un'opera, oppure la realizzazione di un impianto, o parte di un impianto, qualora dette attività comprendano la fornitura di prestazioni inerenti sia al suo settore di specializzazione sia a quello di terzi.

7 Imprenditore generale

Imprenditore/persona a cui il committente affida, sulla base di un progetto esistente, la completa esecuzione di un'opera, o parte di un'opera, oppure la completa realizzazione di un impianto, o parte di un impianto.

8 Consorzio di progettisti o d'impresa

Associazione costituita su basi contrattuali da persone fisiche o giuridiche, avente come scopo comune la fornitura di prestazioni a favore di terzi (come progettazione, elaborazione di calcoli, direzione della costruzione o del montaggio, lavori di costruzione).

9 Imprenditore totale

Imprenditore/persona a cui il committente affida la progettazione e/o la direzione dei lavori e la costruzione di un'opera, o parte di un'opera, oppure la realizzazione di un impianto, o parte di un impianto.

B Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni generali

B 1

Rischio assicurato e responsabilità civile assicurata

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile legale derivante:

- 1 da difetti di costruzione, conformemente alla disposizione C 1;
- 2 da difetti d'impianto, conformemente alla disposizione C 2;
- 3 dall'attività in qualità di committente di opere, conformemente alla disposizione C 3;
- 4 dall'affidamento di lavori a subprogettisti, conformemente alla disposizione C 4;
- 5 dall'attività in qualità di progettista generale, conformemente alla disposizione C 5;
- 6 dall'attività in qualità d'imprenditore generale, conformemente alla disposizione C 6;
- 7 dall'attività in qualità d'imprenditore totale, conformemente alla disposizione C 7;
- 8 dai danni cagionati ai documenti dei clienti, conformemente alla disposizione C 8.

B 2

Esclusioni generali

- 1 **Con riferimento a tutte le pretese, oltre alle esclusioni previste dalle CGA vale quanto segue:**

L'assicurazione **non copre** le pretese in rapporto con:

- 1.1 pene convenzionali fatte valere nei confronti degli assicurati o di altri partecipanti alla costruzione;
- 1.2 danni e difetti derivanti dall'esecuzione di lavori nell'ambito di consorzi di progettisti o d'impresе a cui partecipa l'assicurato;
- 1.3 danni materiali, difetti di costruzione o difetti d'impianto conseguenti a movimenti di terreno, qualora detti danni e difetti siano attribuibili al fatto che l'esame del terreno non era stato effettuato o che non erano state adottate le misure di protezione suggerite dall'esame stesso.

Un esame del terreno non è necessario qualora, secondo il parere dei periti, si possa rinunciarvi

- in considerazione delle specifiche condizioni del terreno oppure
- sulla scorta di esami peritali già effettuati sul terreno per altri progetti di costruzione, applicabili anche per l'opera progettata.

- 2 **Le seguenti esclusioni, previste dalla disposizione B 4 delle CGA, vengono modificate:**

- 2.1 La disposizione B 4.3 delle CGA non è applicabile:
 - per la responsabilità convenuta con l'adozione delle norme e dell'ordinamento SIA specifiche della professione;

- per la responsabilità convenuta in rapporto con progetti di costruzione all'estero con l'adozione delle disposizioni FIDIC specifiche della professione;

- 2.2 La disposizione B 4.6 delle CGA viene completata come segue:

In caso di ampliamento, ristrutturazione, trasformazione, riparazione o miglioria, l'opera preesistente è sempre considerata, nel suo insieme, come oggetto dell'attività se vengono eseguiti lavori di sottomurazione, di perforazione di pozzi o alle strutture portanti o di sostegno (come fondamenta, travi, muri di sostegno) che potrebbero pregiudicare la loro resistenza o stabilità;

- 2.3 La disposizione B 4.9 delle CGA viene integrata come segue:

l'assicurazione **non copre**, in particolare, le pretese avanzate per il danneggiamento di terreni causato dal passaggio di persone, dalla circolazione di veicoli o dovuto al deposito di detriti, materiale o attrezzi, come pure per il danneggiamento inevitabile di fondi e fabbricati causato dalla caduta di macerie in seguito al brillamento di mine;

- 2.4 La disposizione B 4.22 delle CGA non ha validità in caso di cessione a terzi, dietro compenso, di piani o progetti di costruzione o di fabbricazione.

B 3

Costruzioni e impianti all'estero

Se l'assicurato, o un terzo da lui incaricato, fornisce delle prestazioni concernenti costruzioni o impianti situati all'estero, per i quali sussiste per legge un obbligo di assicurazione, a deroga della disposizione B 4.4 delle CGA vale quanto segue:

- 1 La copertura assicurativa prestata nell'ambito delle disposizioni previste dal contratto è operante solo a condizione che sia adempiuto l'obbligo di assicurazione legale ed esista la copertura necessaria per gli assicurati.
- 2 Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento che eccede i limiti della copertura assicurativa prescritta per legge, relativamente
 - alle condizioni (copertura della differenza nelle condizioni);
 - alla somma assicurata o al massimale speciale (copertura della differenza nella garanzia).La somma assicurata o il massimale speciale previsti dall'assicurazione di cui si tratta, vengono dedotti dalla somma assicurata o dal massimale speciale stabilito nella polizza.
- 3 Se AXA versa le prestazioni
 - dalla copertura della differenza nelle condizioni, l'assicurato dovrà sopportare la franchigia indicata nella polizza;
 - dalla copertura della differenza nella garanzia, la franchigia indicata nella polizza non viene applicata.

C Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni particolari

C 1

Difetti di costruzione

1 L'assicurazione copre le pretese per **difetti di costruzione** riconducibili ad errori commessi dagli assicurati nello svolgimento delle attività di progettazione, elaborazione di calcoli, direzione dei lavori e/o di consulenza.

Con riferimento ai difetti di costruzione le disposizioni B 4.5 e B 4.6 delle CGA non hanno validità.

2 La disposizione C 2 delle CGA (Prevenzione dei danni) viene completata come segue:

Nei limiti delle somme assicurate e delle franchigie pattuite per i difetti di costruzione, l'assicurazione copre anche le spese per la prevenzione di detti difetti, conformemente a quanto previsto dalla disposizione C 2 delle CGA.

3 È sottinteso che sono assicurati anche i pregiudizi patrimoniali e le perdite di reddito conseguenti a difetti di costruzione coperti dall'assicurazione.

4 L'assicurazione **non copre** le pretese:

4.1 in rapporto con elementi prefabbricati in serie che non erano destinati ad un'opera progettata dall'assicurato;

4.2 in rapporto con opere che sono oggetto di lavori di demolizione, di scavo o di costruzione (compresi i lavori di montaggio e d'installazione) o per le quali vengono fornite cose da parte

- dell'assicurato stesso;
- un'impresa sulla quale un assicurato ha un'influenza dominante o nella quale egli partecipa finanziariamente (p.es. società affiliata), oppure da un'impresa che ha un'influenza dominante su quella dello stipulante o che vi partecipa finanziariamente (p. es. società madre o società holding).

Questa disposizione non si applica qualora si tratti di una partecipazione finanziaria che non eccede il 25 %;

- di un'impresa la cui attività è influenzata in maniera dominante dalla società madre o dalla società holding dello stipulante, o alla quale la società madre o la società holding dello stipulante partecipa finanziariamente (p. es. consociata).

Questa disposizione si applica solo se la partecipazione finanziaria della società madre, o della società holding, nell'impresa dello stipulante o nella consociata corrisponde, direttamente o indirettamente, ad almeno il 50 %.

Se le attività di cui sopra vengono esplicitate solo su determinate costruzioni o parti di una costruzione, l'esclusione vale unicamente per le pretese per danni e/o difetti relativi a queste costruzioni o parti di costruzioni. Se tuttavia da parte di assicurati o di una delle imprese menzionate alla costruzione vengono eseguiti lavori di sottomurazione o di perforazione di pozzi o alle strutture portanti o di sostegno (come fondamenta, travi, muri di sostegno) che potrebbero pregiudicare la loro resistenza o stabilità, la protezione assicurativa ai sensi della disposizione C 1.1 decade per l'intera costruzione;

4.3 in rapporto con costruzioni che vengono edificate esclusivamente, o in parte, per conto di

- un assicurato e/o del suo coniuge;
- società o comunità di persone, oppure per conto di persone giuridiche nelle quali un assicurato e/o il suo coniuge partecipa finanziariamente;
- società o comunità di persone, oppure per conto di persone fisiche o giuridiche che partecipano finanziariamente nell'impresa dello stipulante;
- società o comunità di persone, oppure per conto di persone giuridiche, alla cui attività la società madre o la società holding dello stipulante partecipa finanziariamente.

Questa disposizione si applica solo se la partecipazione finanziaria della società madre, o della società holding, nell'impresa dello stipulante o nella consociata è, direttamente o indirettamente, di almeno il 50 %.

L'esclusione si riferisce alla parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà o di partecipazione finanziaria. La presente disposizione non si applica quando detta quota non eccede il 25 %.

Se la costruzione progettata viene venduta prima dell'ultimazione dei lavori, vale quanto segue:

Per i difetti di costruzione che si manifestano dopo la conclusione di un contratto di acquisto di un fondo, stipulato con un acquirente il cui nome non è menzionato, l'esclusione non ha validità se l'assicurato dimostra in modo attendibile di non avere avuto conoscenza, prima della conclusione del suddetto contratto, di errori di progettazione, di calcolo, inerenti alla direzione dei lavori o all'attività di consulenza che avrebbero potuto motivare la sua responsabilità.

C 2

Difetti d'impianto

1 La copertura assicurativa secondo la disposizione C 1.1 (Difetti di costruzione) si estende per analogia alla responsabilità civile legale per le pretese derivanti da **difetti d'impianto**.

2 La disposizione C 2 delle CGA (Prevenzione dei danni) viene integrata come segue:

Nei limiti della somme assicurate e delle franchigie pattuite per i difetti d'impianto, l'assicurazione copre anche le spese per la prevenzione di detti difetti, conformemente a quanto previsto dalla disposizione C 2 delle CGA.

3 È sottinteso che l'assicurazione copre anche le pretese:

3.1 per danni e difetti a impianti e parti di impianti sviluppati di recente, purché si tratti di un ulteriore sviluppo di impianti e parti di impianti costruiti secondo le regole riconosciute o in base ad approfondita esperienza.

L'assicurazione **non copre** però le pretese per danni e difetti a impianti e a parti di impianti che servono solo per scopi di ricerca e sviluppo, e/o che si trovano ancora nello stadio sperimentale o di sviluppo, e non sono stati ancora collaudati con successo (prototipi);

3.2 per **danni** verificatisi prima o durante i collaudi e le prove di funzionamento dell'impianto o durante la messa in esercizio ordinaria dell'impianto o di parti dell'impianto.

La copertura assicurativa è operante per i **difetti** solo se questi vengono scoperti nella fase ordinaria del funzionamento, vale a dire dopo che siano state effettuate le verifiche comuni di accettazione e dopo che il verbale di collaudo sia stato firmato da entrambe le parti. Se la consegna dell'impianto avviene conformemente alle norme previste dal Codice delle obbligazioni, l'assicurazione coprirà solo le pretese per i difetti che non potevano essere scoperti nel corso della verifica ordinaria dell'impianto successivamente al collaudo e che vengono individuati in un secondo momento.

In caso di messa in esercizio parziale, o di collaudo parziale, la presente disposizione si applica per analogia;

3.3 per i pregiudizi patrimoniali e le perdite di reddito conseguenti a **danni** assicurati, causati ad impianti e a parti di impianti.

L'assicurazione **non copre** però i pregiudizi patrimoniali e le perdite di reddito conseguenti a **difetti** di impianti e di parti di impianti.

4 Le esclusioni di cui alla disposizione C 1.4 sono applicabili per analogia. Sono **inoltre escluse** dall'assicurazione le pretese:

4.1 per danni e difetti ad impianti, a parti di impianti e a prodotti di qualsiasi tipo, come veicoli, macchinari, apparecchi, attrezzature, utensili, strumenti e altri oggetti d'uso, che sono stati fabbricati in serie in base alle attività di progettazione, elaborazione di calcoli, direzione dei lavori e/o di consulenza esplicate dagli assicurati.

Questa esclusione non ha validità se il volume della produzione in serie non supera le 6 unità;

4.2 a seguito dell'adozione di nuovi processi che si trovano ancora nella fase sperimentale o di sviluppo e non sono stati ancora sperimentati con successo.

4.3 per danni dovuti alla formazione di fuliggine o catrame nonché a corrosione, eccetto quando detti fenomeni siano stati causati da un evento verificatosi in modo improvviso e imprevisto;

4.4 derivanti dalla progettazione di impianti o di parti di impianti per centrali nucleari.

5 **Obblighi**

5.1 L'assicurato ha l'obbligo:

- in caso di progettazione/pianificazione di impianti o di parti di impianti, di concludere con il cliente, prima dell'inizio dei lavori, un contratto scritto che definisca le prestazioni che dovranno essere fornite;
 - di verificare o far verificare adeguatamente il funzionamento dell'impianto progettato (p.es. prova) prima della consegna al committente. I risultati della verifica devono essere verbalizzati.
- In caso di messa in esercizio parziale la presente disposizione si applica per analogia.

5.2 In caso di violazione di questi obblighi AXA, nell'ambito della disposizione E 4 delle CGA, non è tenuta al risarcimento.

C 3

Responsabilità civile in qualità di committente

La disposizione C 8 delle CGA viene sostituita come segue:

1 Se lo stipulante costruisce opere, o parti di opere, per conto proprio (committente di opere), l'assicurazione copre nei limiti delle altre condizioni contrattuali le pretese avanzate per danni corporali e materiali, a condizione che:

- i danni siano riconducibili alle attività di progettazione, elaborazione di calcoli, direzione dei lavori e/o di consulenza esplicate dagli assicurati, le quali rientrano nel «rischio assicurato» specificato nella polizza
- e
- i danni siano stati causati con colpa dell'assicurato stesso in seguito all'esplicazione delle attività in questione.

Questa copertura è operante anche quando le opere di cui si tratta servano, anche se solo in parte, come stabilimenti o sedi per lo svolgimento dell'attività dell'impresa assicurata.

L'assicurazione **non copre** però le pretese riguardanti l'opera stessa o il terreno che ne fa parte.

2 Se lo stipulante costruisce opere, o parti di opere, **che servono, anche se solo in parte, come stabilimenti o sedi per lo svolgimento dell'attività dell'impresa assicurata**, l'assicurazione copre la sua responsabilità civile legale per danni corporali e materiali anche quando questi non siano riconducibili all'esplicazione delle attività di cui alla disposizione C 3.1.

Dalla presente copertura assicurativa **sono escluse** le pretese che sono in rapporto con la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e simili lavori effettuati a un'opera

2.1 quando i relativi costi complessivi secondo preventivo superino l'importo di CHF 500 000.–.

Singole costruzioni comprese nello stesso progetto (globale), o da edificarsi in diversi lotti, si considerano come un'unica opera;

2.2 eseguita con scavo di fondazione previsto per più di un piano interrato o su un terreno con pendenza superiore al 25 %;

2.3 nel caso in cui un'opera adiacente sia oggetto di lavori di sottomurazione o perforazione di pozzi;

2.4 costruita in aderenza ad un'opera di terzi;

2.5 per la quale si procede all'abbassamento della falda freatica;

2.6 per la quale vengono eseguiti lavori che comportano forti vibrazioni, ad esempio a seguito dell'impiego di esplosivo o a lavori di battitura;

2.7 per la quale vengono eseguiti lavori di vibrazione ed estrazione di palancole;

2.8 per la quale sono previsti lavori di perforazione nel terreno (p. es. per sonde termiche o per fondazioni palificate)

nonché le pretese

2.9 riconducibili ad attività esplicate dall'assicurato stesso ma che non rientrano nel «rischio assicurato» specificato nella proposta e nella polizza;

2.10 riguardanti l'opera stessa o il terreno che ne fa parte;

2.11 in rapporto con l'impoverimento o il prosciugamento di sorgenti.

- 3 Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento che (relativamente alle somme assicurate o alle condizioni) eccede i limiti della copertura prestata da un'altra assicurazione per il danno di cui si tratta (p.es. assicurazione RC del committente di opere) e per il quale quest'ultima, in linea di principio, è tenuta ad assumersi le relative prestazioni (copertura della differenza).

C4

Affidamento di lavori a subprogettisti

Se lo stipulante affida a terzi (progettisti subappaltatori, responsabili del progetto, direttori dei lavori e responsabili del montaggio) i lavori di progettazione, di elaborazione di calcoli e/o la direzione dei lavori, ovvero la direzione dei lavori di montaggio, che rientrano esclusivamente nel «rischio assicurato» specificato nella polizza, si applicano le seguenti disposizioni:

1 Estensione della copertura assicurativa

Estensione della copertura assicurativa

Nei limiti delle relative disposizioni previste dal contratto (concernenti, ad esempio, le somme assicurate, le franchigie, le esclusioni e gli obblighi) l'assicurazione copre la responsabilità civile legale dello stipulante:

- 1.1 per danni corporali e materiali, o per difetti di costruzione e difetti d'impianto, causati da terzi da lui incaricati;
- 1.2 per danni corporali e materiali, o per difetti di costruzione e difetti d'impianto, causati dagli assicurati.

2 Presupposti della copertura assicurativa

La copertura assicurativa di cui alla disposizione C4.1.1 opera solo alla condizione che:

- 2.1 i terzi incaricati dispongano di una propria assicurazione di responsabilità civile professionale che preveda una somma assicurata di almeno
- CHF 2 000 000.- per danni corporali e materiali
- e, a seconda del loro settore di specializzazione:**
- CHF 500 000.- per difetti di costruzione e/o difetti d'impianto;
- 2.2 i danni e/o i difetti di cui alla disposizione C4.1.1 siano riconducibili a lavori di progettazione, di elaborazione di calcoli e/o alla direzione dei lavori, ovvero dei lavori di montaggio coperti nell'ambito dell'assicurazione di responsabilità civile professionale di cui alla disposizione C4.2.1.
- 3 L'assicurazione **non copre** la responsabilità civile di terzi di cui alla disposizione C4.1.1.

C5

Attività in qualità di progettista generale

Se lo stipulante opera in qualità di progettista generale, si applicano le seguenti disposizioni:

1 Estensione della copertura assicurativa

Nei limiti delle relative disposizioni contrattuali (concernenti, ad esempio, le somme assicurate e le franchigie, le esclusioni e gli obblighi) l'assicurazione copre la responsabilità civile legale dello stipulante in qualità di progettista generale

- 1.1 per danni corporali o materiali, o per difetti di costruzione e difetti d'impianto, causati da progettisti subappaltatori, responsabili del progetto, direttori dei lavori e responsabili del montaggio incaricati dallo stipulante;

- 1.2 per danni corporali e materiali, o per difetti di costruzione e difetti d'impianto, causati dagli assicurati nell'ambito del loro settore di specializzazione assicurato.

2 Presupposti della copertura assicurativa

La copertura assicurativa di cui alla disposizione C5.1.1 opera solo alla condizione che:

- 2.1 i progettisti subappaltatori, i responsabili del progetto, i direttori dei lavori e i responsabili del montaggio, incaricati dallo stipulante, dispongano di una propria assicurazione di responsabilità civile professionale che preveda una somma assicurata di almeno
- CHF 2 000 000.- per danni corporali e materiali
- e, a seconda del loro settore di specializzazione:**
- CHF 500 000.- per difetti di costruzione e/o difetti d'impianto;
- 2.2 i danni e/o i difetti di cui alla disposizione C5.1.1 siano riconducibili allo svolgimento di attività coperte nell'ambito dell'assicurazione di responsabilità civile professionale di cui alla disposizione C5.2.1.
- 3 L'assicurazione **non copre** la responsabilità civile di progettisti subappaltatori, responsabili di progetto, direttori dei lavori e responsabili del montaggio di cui alla disposizione C5.1.1.

C6

Attività in qualità d'imprenditore generale

Se lo stipulante opera in qualità d'imprenditore generale, si applicano le seguenti disposizioni:

1 Estensione della copertura assicurativa

Estensione della copertura assicurativa

Nei limiti delle relative disposizioni contrattuali (concernenti, ad esempio, le somme assicurate e le franchigie, le esclusioni e gli obblighi) l'assicurazione copre la responsabilità civile legale dello stipulante in qualità d'imprenditore generale:

- 1.1 per danni corporali e materiali causati da terzi a cui egli fa ricorso per l'esecuzione di lavori di costruzione (sono considerati tali anche i lavori di montaggio e di installazione) e/o per la fornitura di cose (imprenditori edili, artigiani e fornitori);
- 1.2 per danni corporali e materiali causati dagli assicurati nell'ambito del loro settore di specializzazione assicurato.
- 2 **Presupposti della copertura assicurativa**
- La copertura assicurativa di cui alla disposizione C6.1 opera solo alla condizione che:
- 2.1 i terzi a cui fa ricorso lo stipulante, conformemente alla disposizione C6.1.1, dispongano di una propria assicurazione di responsabilità civile per imprese con una somma assicurata di almeno CHF 2 000 000.- per danni corporali e materiali;
- 2.2 i danni corporali e/o materiali di cui alla disposizione C6.1.1 siano riconducibili ai lavori o alle cose di terzi, a cui fa ricorso lo stipulante, che sono coperti nell'ambito dell'assicurazione di responsabilità civile per imprese di cui alla disposizione C6.2.1.
- 3 L'assicurazione **non copre** la responsabilità civile di terzi, a cui fa ricorso lo stipulante, conformemente alla disposizione C6.1.1.

C7

Attività in qualità d'imprenditore totale

Se lo stipulante opera in qualità d'imprenditore totale, si applicano le seguenti disposizioni:

1 Estensione della copertura assicurativa

Nei limiti delle relative disposizioni contrattuali (concernenti, ad esempio, le somme assicurate e le franchigie, le esclusioni e gli obblighi) l'assicurazione copre la responsabilità civile legale dello stipulante in qualità d'imprenditore totale:

- 1.1 per danni corporali e materiali causati da terzi a cui egli fa ricorso per l'esecuzione di lavori di costruzione (sono considerati tali anche i lavori di montaggio e di installazione) e/o per la fornitura di cose (imprenditori edili, artigiani e fornitori);
- 1.2 per danni corporali e materiali, o per difetti di costruzione e difetti d'impianto, causati da progettisti subappaltatori, responsabili del progetto, direttori dei lavori e responsabili del montaggio incaricati dallo stipulante;
- 1.3 per danni corporali e materiali, o per difetti di costruzione e difetti d'impianto, causati dagli assicurati nell'ambito del loro settore di specializzazione assicurato.

2 Presupposti della copertura assicurativa

La copertura assicurativa di cui alla disposizione C7.1 opera solo alla condizione che:

- 2.1 i terzi a cui fa ricorso lo stipulante, conformemente alla disposizione C7.1.1, dispongano di una propria assicurazione di responsabilità civile per imprese con una somma assicurata di almeno CHF 2 000 000.- per danni corporali o materiali;
- 2.2 i danni corporali e/o materiali, di cui alla disposizione C7.1.1, siano riconducibili ai lavori o alle cose di terzi, a cui fa ricorso lo stipulante, che sono coperti nell'ambito dell'assicurazione di responsabilità civile per imprese di cui alla disposizione C7.2.1;
- 2.3 i progettisti subappaltatori, i responsabili del progetto, i direttori dei lavori e i responsabili del montaggio, incaricati dallo stipulante, dispongano di una propria assicurazione di responsabilità civile professionale che preveda una somma assicurata di almeno:
 - CHF 2 000 000.- per danni corporali o materiali

e, a seconda del loro settore di specializzazione:

- CHF 500 000.- per difetti di costruzione e/o difetti d'impianto

e che

i danni corporali e materiali o i difetti di costruzione e i difetti d'impianto, di cui alla disposizione C7.1.2, siano riconducibili ad attività coperte nell'ambito dell'assicurazione di responsabilità civile professionale di cui alla disposizione C7.2.3;

- 2.4 i difetti di costruzione e/o i difetti d'impianto siano riconducibili ad errori
 - nei progetti;
 - nei calcoli registrati in forma scritta e/o
 - nelle direttive di esecuzione registrate in forma scritta, emanate dai responsabili quali specialisti di pianificazione, responsabili di progetto, direttori dei lavori e responsabili del montaggio.

3 Prestazioni assicurate

A complemento delle disposizioni D 1 delle CGA e D 1 qui sotto vale quanto segue:

Qualora i difetti di costruzione o i difetti d'impianto siano riconducibili:

- sia ad errori nei progetti, nei calcoli e/o nelle direttive di esecuzione di cui alla disposizione C7.2.4
- sia ad errori nell'esecuzione di lavori o nella fornitura di cose,

le prestazioni di AXA sono limitate alla quota corrispondente alla parte di responsabilità relativa agli errori nei progetti, nei calcoli e/o nelle direttive di esecuzione di cui alla disposizione C7.2.4.

- 4 L'assicurazione **non copre** la responsabilità civile degli imprenditori edili, degli artigiani ecc., nonché dei fornitori di cui alla disposizione C7.1.1, né quella dei progettisti subappaltatori, dei responsabili di progetto, dei direttori dei lavori e dei responsabili del montaggio di cui alla disposizione C7.1.2.

C8

Documenti dei clienti

- 1 In deroga alla disposizione B4.5 delle CGA l'assicurazione copre le pretese derivanti da distruzione, danneggiamento o perdita di documenti che l'assicurato ha ricevuto in consegna dai clienti per analisi, calcoli, perizie o scopi simili.
- 2 Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento che (relativamente alle somme assicurate o alle condizioni) eccede i limiti della copertura prestata da un'altra assicurazione per il danno di cui si tratta (ad es. assicurazione di cose) e per il quale quest'ultima, in linea di principio, è tenuta ad assumersi le relative prestazioni (copertura della differenza).

D Sinistri

D 1

Prestazioni

La disposizione D 1.3.2 delle CGA è sostituita con le seguenti disposizioni:

La somma assicurata e il massimale speciale sono intesi come garanzia doppia per ogni anno di assicurazione, vale a dire come importo che viene corrisposto al massimo due volte per tutte le richieste di risarcimento avanzate per i danni e le spese verificatisi nel corso dello stesso anno di assicurazione.

Nell'ambito della presente disposizione, la somma assicurata (o il massimale speciale) stabilita per ogni evento per difetti di costruzione e/o d'impianto, secondo le disposizioni C 1 e C 2, è intesa tuttavia come garanzia unica per ogni singolo progetto di costruzione, vale a dire come importo che viene corrisposto al massimo una sola volta per tutte le pretese avanzate per difetti di costruzione e/o d'impianto che siano in rapporto con lo stesso e medesimo progetto.

E Disposizioni varie

E 1

Obblighi

- 1 L'assicurato ha l'obbligo:
 - 1.1 di provvedere a che vengano osservate le raccomandazioni degli specialisti quali geologi, geotecnici, idrologi;
 - 1.2 prima di dare inizio ai lavori di sterro, scavo, palificazione, trivellazione, compressione e simili, di consultare i piani presso gli uffici competenti o di procurarsi altrove i dati riguardanti l'esatta posizione delle opere sotterranee;
 - 1.3 prima di dare inizio ai lavori, di redigere un rapporto sullo stato delle opere adiacenti, qualora queste siano oggetto di lavori di sottomurazione o di perforazione di pozzi;
 - 1.4 di provvedere all'effettuazione di un esame appropriato prima di dare inizio al risanamento di siti contaminati (A 2.1 CGA) e di attuare in base a giudizio tecnico le misure di sicurezza che ne conseguono.
- 2 In caso di violazione di questi obblighi AXA, nell'ambito della disposizione E4 delle CGA, non è tenuta al risarcimento.